



Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico
che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”

Ordinanza N. 5 del 10 giugno 2014

**“Piano di impiego delle risorse per la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario o indennità forfettaria approvato,
ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della OCDPC n. 102/2013,
nell’ambito delle integrazioni al Piano dei primi interventi e misure urgenti
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013”**

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, “*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*”, in particolare l’articolo 5, sulla dichiarazione dello stato di emergenza, i poteri di ordinanza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità di servizi e infrastrutture, la realizzazione di interventi per la tutela della pubblica e privata incolumità, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti necessarie al superamento dello stato di emergenza ed il ritorno alla normalità;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, successivamente prorogato fino al 21 giugno 2014 con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, del 27 dicembre 2013 e del 18 aprile 2014, e sono stati stanziati complessivi 4,3 milioni di euro per l’attuazione delle prime misure urgenti e 5 milioni di euro come primo stanziamento per l’avvio degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e la messa in sicurezza del territorio oggetto di ricognizione di cui al combinato disposto del citato articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificata con l’aggiunta di questi compiti specifici, dall’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in legge 11 ottobre 2013, n. 119, e in particolare il Capo III “Norme in tema di protezione civile” che all’articolo 10, comma 1, lettera b), sancisce inoltre che la durata dello stato di emergenza disposto ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992 non può superare 180 giorni (prima stabiliti in 90 giorni) prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni (prima stabiliti in 60 giorni);

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDCP) n.102 del 5 luglio 2013 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara*”, adottata previa intesa con la regione Toscana, per assicurare le prime misure volte all’assistenza e al soccorso della popolazione, la realizzazione degli interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e consentire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall’evento sismico, con la quale il prof. Giovanni Menduni è nominato Commissario delegato;

VISTO l'articolo 1, della OCDCP predetta, che stabilisce, al comma 3, che “il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

- a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il Commissario delegato inoltre è autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione dei beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e, d'intesa con le amministrazioni competenti, dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- c) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

VISTO, in particolare, il comma 5 del sopra citato articolo 1, laddove si legge che il Commissario delegato predispone entro dieci giorni dall'emanazione dell'Ordinanza un piano di primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa;

VISTO altresì l'articolo 3, della OCDCP predetta, secondo il quale:

1. in base al comma 1, “In favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 dell'ordinanza, è riconosciuta, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti”.
2. in base al comma 2, “In favore del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 dell'ordinanza, è riconosciuta una indennità forfettaria pari al 30% della retribuzione mensile di posizione prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 24 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e connesse disposizioni contrattuali di comparto”.
3. in base al comma 3, i compensi di cui sopra sono riconosciuti previa approvazione di un piano di impiego da parte del Commissario delegato, entro un limite di importo predeterminato dallo stesso Commissario nell'ambito del Piano complessivo degli interventi finanziato con le risorse di cui all'articolo 8 dell'OCDPC”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.108 del 24 luglio 2013, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”, adottata previa intesa con la regione Toscana, con la quale all'articolo 3 dell'OCDPC 102/2013, è aggiunto il comma *2bis*, in base al quale, al personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 dell'ordinanza, è riconosciuta una indennità mensile, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,

fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga al principio di omnicomprensività di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 26 agosto 2013 (registrata - ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera c-bis - alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della regione Toscana, il 28 agosto 2013, Reg. 1 – Foglio 355), con la quale il Commissario delegato provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, della OCDPC 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, il “*Piano dei primi interventi e misure urgenti*”;

TENUTO CONTO che in tale “*Piano dei primi interventi e misure urgenti*”, per le spese di cui all'articolo 3, è autorizzato l'importo di € 80.000,00;

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 6 dicembre 2013 con la quale si provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013, il piano di utilizzo delle risorse per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e/o indennità forfettarie, nel limite di € 79.916,33;

TENUTO CONTO che il piano poteva essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 della OCDPC 102/2013, sempre previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, a seguito delle segnalazioni dei Comuni interessati dall'evento, anche considerando le numerose repliche che si sono susseguite, alcune delle quali di magnitudo superiore a 3, ha predisposto un primo aggiornamento degli interventi provvisori urgenti previsti nel piano, ivi compresi alcuni di quelli di cui al paragrafo “*Ulteriori interventi ex Art. 1, comma 3, lettere b) e c)*”;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 16 ottobre 2013, con la quale il Commissario delegato provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, una prima “*Integrazione al piano dei primi interventi e misure urgenti*” di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 26 agosto 2013 senza ulteriori risorse per quanto attiene al lavoro straordinario;

CONSIDERATO che si è reso necessario coprire ulteriori richieste economiche pervenute nel corso del tempo da parte delle Amministrazioni interessate, anche per quanto attiene all'Art. 3 OCDPC 102/2013;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il Commissario delegato ha a tal fine predisposto una ulteriore proposta di integrazione al “*Piano dei primi interventi e misure urgenti*”;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2 del 19 maggio 2014 “*Integrazioni al piano dei primi interventi e misure urgenti ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013*” con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, si adotta una seconda integrazione al “*Piano dei primi interventi e misure urgenti*” di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 26 agosto 2013 e all'Ordinanza n. 4 del 16 ottobre 2013 con ulteriori risorse per gli interventi di cui all'art. 3 pari a € 294.188,79 oltre a € 83,67 residuanti dalla precedente pianificazione;


CONSIDERATO che, così come comunicato con nota prot. MEF RGS 60105 del 12 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha disposto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'OCDPC 102/2013, l'apertura della contabilità speciale n. 5769, “*COMM.DELEG.OCDPC 102-2013*”, intestata al Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze;

Tutto ciò visto e considerato,

DISPONE

- 1 Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013, il piano di utilizzo delle risorse per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e/o indennità forfettarie, nel limite di € 294.272,46 fissato nelle integrazioni al “Piano dei primi interventi e misure urgenti” di cui all'Ordinanza commissariale n. 2 del 19 maggio 2014, secondo quanto riportato nella tabella allegata, quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).
- 2 Di autorizzare il riconoscimento, la liquidazione e l’ordinazione delle risorse a favore degli enti destinatari per complessivi € 294.272,46 con le somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5769, “COMM.DELEG.OCDPC 102-2013”, intestata al Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze.
- 3 Di prendere atto che la presente ordinanza, per la quale non si ricorre ad alcuna delle deroghe previste dall’OCDPC 102/2013, è immediatamente efficace.
- 4 Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Commissario delegato, all'indirizzo www.sismapuane.it, nell'apposita area “Atti del Commissario”, anche ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di quanto previsto dall’articolo 20 della legge 225/1992 e dal DPCM 8 marzo 2013. Della sua adozione sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 5 Che dell'adozione della presente ordinanza è data contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Giovanni Menduni)



Allegati:

A – Piano di utilizzo delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario e indennità forfettaria approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’OCDPC 102/2013

Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013
Ordinanza n. 5 del 10 giugno 2014 – Allegato “A”

Ente	Già liquidati	Da liquidare	Totale
COMUNE DI CAMPORGIANO	€ 2.078,12	€ 572,21	€ 2.650,33
COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	€ -	€ 3.634,26	€ 3.634,26
COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	€ 2.235,44	€ -	€ 2.235,44
COMUNE DI COMANO	€ 3.686,74	€ 3.306,12	€ 6.992,86
COMUNE DI FIVIZZANO	€ 9.749,70	€ 6.915,82	€ 16.665,52
COMUNE DI FOSDINOVO	€ 1.999,71	€ -	€ 1.999,71
COMUNE DI GALLICANO	€ 3.516,95	€ -	€ 3.516,95
COMUNE DI GIUNCUGNANO	€ 2.121,37	€ -	€ 2.121,37
COMUNE DI MINUCCIANO	€ -	€ 6.024,82	€ 6.024,82
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	€ 806,62	€ -	€ 806,62
COMUNE DI VAGLI SOTTO	€ 2.284,37	€ -	€ 2.284,37
UNIONE DEI COMUNI MONTANA LUNIGIANA	€ 12.868,60	€ -	€ 12.868,60
UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA	€ 9.640,68	€ 5.720,94	€ 15.361,62
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	€ -	€ 387,11	€ 387,11
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	€ 15.162,34	€ 3.192,61	€ 18.354,95
PROVINCIA DI LUCCA	€ -	€ 4.962,91	€ 4.962,91
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	€ 13.765,69	€ -	€ 13.765,69
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	€ -	€ 259.555,66	€ 259.555,66
Totale	€ 79.916,33	€ 294.272,46	€ 374.188,79